



CITTA' DI TRENTOLA DUCENTA

Provincia di Caserta

Piazza Marconi, 2
81038 Trentola Ducenta (CE)

Sito web: www.comune.trentoladucenta.ce.it

Tel.: 081 8128200
Fax: 081 8128206

Copia

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

| | |
|--|--|
| N. <i>14</i> del Reg. Del <i>6-8-2018</i> | Nomina legale per ricorso al TAR della sig.na Cangiano Agnese Maria c/Comune di Trentola Ducenta. |
|--|--|

L'anno duemiladiciotto il giorno *sei* del mese di *settembre*, alle ore *13,30* nella sala delle adunanze del Comune suddetto, nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

| | | Presente | Assente |
|-----------------------------|-----------|----------|---------|
| Andrea SAGLIOCCO | SINDACO | X | |
| Luigi FABOZZI | ASSESSORE | X | |
| Filomena ESPOSITO | ASSESSORE | X | |
| Violetta MAIOLICA | ASSESSORE | X | |
| Giuseppe GRASSIA | ASSESSORE | X | |
| Francesco PELLEGRINO | ASSESSORE | X | |

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Generale Dott.ssa Gelsomina Terracciano

- il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49 e art. 147 bis, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
- il responsabile di Ragioneria, in ordine alle regolarità contabile (art. 49, c. 1 e art. 147 bis c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni).

Assume la presidenza il SINDACO il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione quanto all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania presentato dalla sig.na Cangiano Agnese Maria, rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Labriola, pervenuto al protocollo generale di questo Ente in data 20.08.2018 al n.10549, contro il comune di Trentola Ducenta;

Considerato che è opportuno costituirsi nel giudizio di cui innanzi procedendo alla nomina di un legale di fiducia individuato nella persona dell'avv. Antonio Romano con studio legale in Aversa alla P.zza V. Emanuele,29;

Dare atto che l'incarico avverrà su accettazione del legale interessato e con parcella adeguata alla misura minima della tabella forense;

Ritenuto di dover procedere in merito;
Acquisiti i pareri di cui al D.Lgs.n.267/2000;
Con votazione unanime;

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:

Nominare quale legale dell'Ente l'avv. Antonio Romano con studio in Aversa alla P.zza V. Emanuele n.29, per la difesa degli interessi dell'Ente, avverso il ricorso su menzionato presso il TAR Regionale per la Campania;

Dare atto che il legale nominato dovrà sottoscrivere il disciplinare per tale incarico;

Dare atto che l'impegno spesa per tale incarico sarà effettuato con atto separato;

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 D.Lgs.n.267/2000.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Nomina legale per ricorso al TAR della sig.na Cangiano Agnese Maria c/Comune di Trentola Ducenta.

Sulla proposta di delibera in oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000:

| | |
|---|--|
| <i>In ordine alla regolarità tecnica</i> | <i>In ordine alla regolarità contabile</i> |
| FAVOREVOLE | FAVOREVOLE |
| Data | Data |
| Il responsabile dell'Area F.to Dott.ssa Gelsomina Terracciano | Il Respons.le dell'Area Finanziario-Amministrativo F.TO RAG. ANTONIO SPERONE |

LA GIUNTA COMUNALE

il giorno *14* alle ore *13,30*

Presiede il SINDACO Dott. **ANDREA SAGLIOCCO**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, lett. A), D.Lgs.vo n.267/2000) il Segretario Generale Dott.ssa Gelsomina Terracciano

APPROVA la proposta di deliberazione nel testo proposto alla quale viene assegnato il n.

14

o RINVIARE L'ESAME DELLA PROPOSTA CON LE SEGUENTI OSSERVAZIONI:

Con votazione unanime espressa in forma palese dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4, D. Lgs.vo n.267/2000.

| COMPONENTI | PRESENTI | ASSENTI | FIRMA |
|---|----------|---------|-------|
| Andrea SAGLIOCCO - SINDACO | X | | F.to |
| Luigi FABOZZI - ASSESSORE | X | | F.to |
| Filomena ESPOSITO - ASSESSORE | X | | F.to |
| Violetta MAIOLICA - ASSESSORE | X | | F.to |
| Giuseppe GRASSIA - ASSESSORE | X | | F.to |
| Francesco PELLEGRINO - ASSESSORE | X | | F.to |

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Gelsomina Terracciano

Cr. 16/2018

AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA MELISURGO 6
ROMA VIA PISTOIA 6
TEL 082323786 FAX 0823213007
PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE



**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA NAPOLI**

RICORSO

Nell'interesse della Sig.na Cangiano Agnese Maria (C.F: CNGGSM93E53B963N) nata a Caserta il 13.05.1993 e residente in Trentola Ducenta (CE) alla via Roma 253, rappresentata e difesa giusta procura in calce del presente atto dall'Avv. Renato Labriola (C.F: LBRRT64B01B963T) e con lo stesso elett.te dom.ta presso il suo domicilio telematico: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

Il sottoscritto professionista dichiara, ai sensi di quanto disposto dall'art. 136 c.p.a., di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente giudizio alla seguente pec: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it seguente fax: 0823.213007

CONTRO

➤ Il Comune di Trentola Ducenta (CE) in persona del Sindaco p.t.

**PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA
PREVIA SOSPENSIVA ANCHE
INAUDITA ALTERA PARTE**

CLIC DI TRENTOLA DUCENTA
20 AGO 2018
PROT. N. 1051/18

➤ Della comunicazione di convocazione della seduta di Consiglio Comunale del 3 agosto 2018 del Comune di Trentola Ducenta mai pervenuta alla ricorrente

➤ della comunicazione/informazione della messa a disposizione documentazione ex art. 4 comma 8 del regolamento di contabilità armonizzata del comune di Trentola Ducenta approvato con delibera commissariale n. 156 del 3.8.2018 mai pervenuta alla ricorrente

➤ per illegittimità derivata Della Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 3.8.2018

➤ per illegittimità derivata Della Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 3.8.2018

AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA MELISURGO 6
ROMA VIA PISTOIA 6
TEL 0823323786 FAX 0823213007
PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

- per illegittimità derivata Della Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 3.8.2018
- per illegittimità derivata Della Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 3.8.2018
- per illegittimità derivata Della Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 3.8.2018
- di ogni atto preordinato connesso e conseguente

FATTO

L'odierna ricorrente, cittadina elettrici del Comune di Trentola Ducenta, ricopre, all'esito delle elezioni per la carica di sindaco e rinnovo del Consiglio Comunale tenutesi lo scorso giugno 2018, la carica di Consigliere Comunale. La stessa non ha mai ricevuto alcuna comunicazione relativa alla convocazione del consiglio comunale tenutosi il 3.8.2018 e di conseguenza non ha potuto visionare gli atti, la cui messa a disposizione non le è stata neanche comunicata, riguardanti l'ordine del giorno della detta seduta consiliare e precisamente:

1. approvazione verbale seduta precedente
2. approvazione linee programmatiche
3. variazione di assestamento generale – Bilancio 2018 – art. 175 D.Lgs. 267/2000
4. art. 193 D.Ls. n. 267/2000 – Salvaguardia degli equilibri di bilancio esercizio finanziario 2018
5. Modifiche e integrazioni allo Statuto comunale con particolare riferimento alla l. 215/2012, recante disposizioni in materia di riequilibrio di rappresentanze di genere ed in materia di pari opportunità, al dlgs. 33/2013 alla l. 191/2009. Nonché alle norme del dlgs 267/200 relative ai comuni superiori ai 15.000 abitanti.

Alla seduta del 3.8.2018, come puntualmente riportato nella delibera n. 6 del 3.8.2018, la ricorrente appena dopo l'appello dei presenti ha chiesto la parola ed ha evidenziato di non avere ricevuto alcuna

AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO, 27 NAPOLI VIA MELISURGO 6
ROMA VIA HISTOIA 6
TEL. 0823323786 FAX 0823213007
PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

comunicazione relativa alla convocazione del Consiglio Comunale e di conseguenza non ha potuto visionare gli atti che non gli sono stati mandati Alla seduta del 3.8.2018, come puntualmente riportato nella delibera n. 6 del 3.8.2018, la ricorrente, presente perché venuta a conoscenza in via informale della seduta, appena dopo l'appello dei presenti ha chiesto la parola ed ha evidenziato di non avere ricevuto alcuna comunicazione relativa alla convocazione del Consiglio Comunale e di conseguenza di non avere potuto visionare gli atti relativi ai punti dell'ordine del giorno che tra l'altro non gli sono stati mandati. Ebbene il Segretario Comunale, anziché proporre al Consiglio un rinvio per dare la possibilità alla ricorrente di poter ricevere regolarmente la convocazione e poter visionare la documentazione a corredo dei punti all'ordine del giorno, ha sorprendentemente negato il rinvio affermando che il fatto che la ricorrente non avesse ricevuto la notifica non inficiava la regolarità della seduta in quanto "l'avviso di convocazione del Consiglio è stato regolarmente notificato e firmato dal padre (sic!)...e che i fascicoli per gli argomenti posti all'o.d.g. del C.C. sono messi a disposizione di tutti i consiglieri comunali in segreteria". Ogni commento sul punto è superfluo....

Pertanto la ricorrente con il presente ricorso denuncia esclusivamente la violazione del proprio jus ad officium per non essere stata posta in condizione di partecipare regolarmente alla riunione dell'organo consiliare, fattispecie rispetto alla quale non è ipotizzabile l'esistenza di un interesse protetto e qualificato (oltre che diretto e contrario) degli altri consiglieri nella conservazione delle delibere così invalidamente assunte.

Alla luce dei detti fatti è di solare evidenza che i provvedimenti impugnati sono palesemente illegittimi e devono essere annullati per i seguenti


AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA MBLISURGO 6
ROMA VIA PISTOIA 6
TEL 0823323786 FAX 0823213007
PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

MOTIVI

1. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 28, COMMA 1 E COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI TRENTOLA DUCENTA IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 140 C.P.C., NUOVA FORMULAZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 29 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI TRENTOLA DUCENTA. VIOLAZIONE DELL'ART. 45 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI TRENTOLA DUCENTA. CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DI LEGGE. INVALIDITÀ DERIVATA. VIOLAZIONE DELLE PREROGATIVE DEL CONSIGLIERE COMUNALE. ILLOGICITÀ E PERPLESSITÀ DELLA MOTIVAZIONE. INVALIDITÀ E/O ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DELLE DELIBERAZIONI NN. 6, 7, 8, 9, 15 E 10 DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 03 AGOSTO 2018. VIOLAZIONE DI LEGGE. OMESSA MOTIVAZIONE.

Giova premettere che l'avviso di convocazione delle sedute consiliari è lo strumento indispensabile per il corretto e regolare funzionamento dell'organo consiliare, consentendo ai consiglieri comunali, diretti rappresentanti della comunità, non solo di essere informati delle riunioni dell'assise cittadina, ma soprattutto di potervi partecipare attivamente, contribuendo in modo pieno e consapevole alle scelte strategiche e alle decisioni fondamentali della vita stessa dell'ente, anche attraverso il necessario ruolo di controllo sull'organo esecutivo. In tal senso non è sufficiente che l'avviso di convocazione, con il relativo ordine del giorno, sia solo regolarmente inviato al consigliere comunale, ma è necessario che lo stesso non solo lo abbia effettivamente ricevuto, ma che tra il momento della ricezione e quello della seduta consiliare intercorra un ragionevole lasso

temporale affinché il mandato consiliare possa essere effettivamente svolto in modo serio, completo e consapevole (in questo senso per tutte Consiglio di Stato, Sez. V[^], 14 settembre 2012, Sent. n N. 04892/2012). Ebbene nel caso di specie la ricorrente non ha mai ricevuto alcuna comunicazione relativa alla convocazione del Consiglio Comunale del 3.8.2018 con il relativo ordine del giorno e di conseguenza non ha neanche potuto visionare gli atti riguardanti gli argomenti da discutere ed approvare in Consiglio che non gli sono stati mandati. Come già analiticamente esposto in fatto gli argomenti all'ordine del giorno della seduta consiliare del 3.8.2018 erano delicatissimi ed abbisognavano di un analitico studio da parte della ricorrente per poter essere in grado di poter esercitare in maniera piena il suo "officium" di consigliere comunale. Ebbene il Segretario Comunale, anziché proporre al Consiglio un rinvio della seduta per dare la possibilità alla ricorrente di poter accedere ai documenti relativi ai punti dell'ordine del giorno, ha "de facto" confermato la omessa notifica e la mancata ricezione omunicazione relativa alla convocazione del Consiglio Comunale del 3.8.2018 affermando in maniera perentoria, e risibile, che "l'avviso di convocazione del Consiglio è stato regolarmente notificato e firmato dal padre". Risulta in questo caso palesemente violato l'art. 28, commi 1 e 2 del regolamento del consiglio comunale di Trentola Ducenta in combinato disposto con l'art. 140 c.p.c. che espressamente recitano "1. *l'avviso di convocazione dell'ordine del giorno deve essere consegnato al domicilio del consigliere, a mezzo di messo comunale* 2. *Il messo rimette alla segreteria comunale*". Infatti il padre della ricorrente Sig. Cangiano Oreste, come tabularmente attestato dai certificati di residenza versati in atti, ha una residenza diversa dalla ricorrente. Infatti egli abita fin dal 2013 a tutt'oggi in Trentola Ducenta alla via Calessieri n. 16, mentre la ricorrente domicilia in via Roma 153. Inoltre non risulta neanche che la ricorrente abbia eletto



domicilio ai fini delle comunicazioni delle convocazioni del Consiglio Comunale presso il padre né che quest'ultimo abbia ricevuto delega dalla ricorrente al ritiro della comunicazione della convocazione del Consiglio Comunale. Alla luce di quanto esposto non può sostenersi, anche per la puntuale disciplina stabilita dal regolamento comunale in tema di convocazione delle riunioni consiliari, che il consigliere comunale abbia un obbligo giuridico ad informarsi tempestivamente ed adeguatamente delle riunioni del consiglio comunale stesso (tanto più che sarebbe evidentemente difficile accertare di volta in volta quanto meno le effettive e concrete modalità di adempimento di tale obbligo con conseguente compromissione del regolare funzionamento dell'ente), potendo eventuali comportamenti ostruzionistici, contraddittori o avventati rilevare soltanto sul piano etico o politico, ma non certo sotto quello strettamente giuridico (Consiglio di Stato, Sez. V[^], 14 settembre 2012, Sent. n. N. 04892/2012). Inoltre è da evidenziare anche il fatto che la partecipazione della ricorrente alla seduta consiliare è stata dettata solamente dall'esigenza di comunicare in via pregiudiziale la mancata ricezione della comunicazione relativa alla convocazione dell'ordine del giorno e d'altra parte la stessa non ha partecipato attivamente alla seduta anzi, ha abbandonato l'aula con tutto il gruppo di minoranza. Per mero tuziorismo difensivo si osserva la legittimazione al ricorso può essere riconosciuta al consigliere solo quando i vizi dedotti attengano ai seguenti profili: a) erronee modalità di convocazione dell'organo consiliare; b) violazione dell'ordine del giorno; c) inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare; d) più in generale, preclusione in tutto o in parte dell'esercizio delle funzioni relative all'incarico rivestito." (Consiglio di Stato, Sez. V, 07/07/2014 n. 3446; TAR Napoli, I, 06/10/2016 n. 4570; TAR Salerno, II, 04/02/2015 n.230; cfr. in termini TAR Cagliari, II, 02/05/2016 n.387;

AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA MELISURGO 6
ROMA VIA PISTOIA 6
TEL 0823323786 FAX 0823213007
PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

TAR Lecce, II, 28/11/2013 n.2389; TAR Milano, II, 01/07/2013 n.683; TAR Brescia, I, 17/01/2011 n.16).

Ebbene nel caso "de quo agitur" vi è stata nei confronti della ricorrente una inesistente, più che erronea, convocazione della ricorrente, una inosservanza della comunicazione dell'avvenuto deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare

2) VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 174 DEL D.LGS. N. 267/2000 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 4 COMMA 8 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ ARMONIZZATA DEL COMUNE DI TRENTOLA DUCENIA APPROVATO CON DELIBERA COMMISSARIALE N. 156 DELL'8.8.2018. MOTIVAZIONI CARENTI E CONTRADDITTORIA ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO

La mancata notifica della comunicazione relativa alla convocazione del consiglio comunale tenutosi il 3.8.2018 ha comportato anche il configurarsi inosservanza della comunicazione dell'avvenuto deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare soprattutto in riferimento ad argomenti dell'ordine del giorno relativi a:

1. approvazione linee programmatiche
2. variazione di assestamento generale – Bilancio 2018 – art. 175 D.Lgs. 267/2000
3. art. 193 D.Ls. n. 267/2000 – Salvaguardia degli equilibri di bilancio esercizio finanziario 2018

Ad essere precisi la detta informazione/comunicazione alla ricorrente è completamente mancata in palese violazione dell'art. 4 comma 8 del regolamento di contabilità armonizzata del comune di Trentola Ducenia approvato con delibera commissariale n. 156 dell'8.8.2018 in combinato disposto dell'art. 174 del dlgs n. 267/2000 che espressamente recita: "Lo schema di bilancio

AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA MELISURGO 6
ROMA VIA PISTOIA 6
TEL. 0823323786 FAX 0823213007
PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

approvato dalla Giunta con i relativi allegati, il Documento unico di programmazione e la relazione dell'organo di revisione sono trasmessi al Presidente del Consiglio e depositati presso la Segreteria dello stesso entro 3 giorni dall'approvazione definitiva, che informano immediatamente i Consiglieri Comunali per consentire ai medesimi di proporre emendamenti allo schema adottato, entro i successivi 7 giorni. La trasmissione ed il deposito possono avvenire anche a mezzo invio di posta elettronica certificata". Pertanto risulta priva di pregio oltre che generica, illegittima e contraddittoria l'affermazione del segretario comunale secondo cui "i fascicoli posti all'o.d.g. del C.C. sono messi a disposizione di tutti i consiglieri comunali in segreteria" in quanto alla ricorrente è stato omesso di comunicare, anche via pec, il detto deposito e la conseguente messa a disposizione e pertanto la stessa nulla sapeva della possibilità di accesso alla detta documentazione anche perché d'altra parte nulla sapeva, come ampiamente esposto nel primo motivo di ricorso, dell'ordine del giorno e dei relativi punti della seduta consiliare del 3.8.2018

DOMANDA DI SOSPENSIVA ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE

Il fumus si evince in maniera chiara da quanto esposto in ricorso. Il periculum si sostanzia nel fatto che dai vizi esposti in ricorso vengono ad essere inficiati atti fondamentali per il funzionamento dell'Ente ed in particolare: 1. approvazione linee programmatiche; 2. variazione di assestamento generale – Bilancio 2018 – art. 175 D.Lgs. 267/2000; 3. art. 193 D.Ls. n. 267/2000 – Salvaguardia degli equilibri di bilancio esercizio finanziario 2018. Pertanto è interesse anche del Comune di Trentola Ducenta che l'impugnando provvedimento venga sospeso negli effetti anche inaudita altera parte

**ISTANZA DI EMISSIONE DI SENTENZA IN FORMA
SEMPLIFICATA EX ART. 60 C.P.A**

AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA MELISURGO 6
ROMA VIA PISTOIA 6
TEL 082323786 FAX 0823213007
PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

Si Chiede a Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale,
previo accertamento della completezza della completezza del
contraddittorio e dell'istruttoria, definire in camera di consiglio il
giudizio con sentenza in forma semplificata

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale - adito
contrariis reiectis in accoglimento del presente ricorso previa
sospensiva anche inaudita altera parte così provvedere:

- a) Annullare la comunicazione di convocazione della seduta di Consiglio Comunale del 3 agosto 2018 del Comune di Trentola Ducenta mai pervenuta alla ricorrente
- b) Annullare la comunicazione/informazione della messa a disposizione
documentazione ex art. 24 comma 8 del regolamento di contabilità
armonizzata del comune di Trentola Ducenta approvato con delibera
commissaria n. 156 del 3.8.2018 mai pervenuta alla ricorrente
- c) Annullare per illegittimità derivata Della Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 3.8.2018
- d) Annullare per illegittimità derivata Della Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 3.8.2018
- e) Annullare per illegittimità derivata Della Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 3.8.2018
- f) Annullare per illegittimità derivata Della Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 3.8.2018
- g) Annullare per illegittimità derivata Della Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 3.8.2018

Con vittoria di onorari e spese ex art. 26 c.p.a. da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario

Avv. Renato Labriola



AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA MELISURGO 6
ROMA VIA PISTOIA 6
TEL. 0823323786 FAX 0823213007
PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

Il sottoscritto avvocato Renato Labriola difensore di Cugiano Agnese Maria (C.F: CNGGSM93E53B963N) nata a Caserta il 13.05.1993, rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica sono conformi all'originale nativo del presente atto.

Avv. Renato Labriola



AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA MELISURGO 6
ROMA PISTOIA 6
TEL 0823323786 FAX 0823213007
PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

PROCURA

Avv. Renato Labriola

Vi delego a rappresentarmi e difendermi davanti al Tar Campania – Napoli nel presente ricorso per l'annullamento della comunicazione di convocazione della seduta di Consiglio Comunale del 3 agosto 2018 del Comune di Trentola Ducenta e della comunicazione/informazione della messa a disposizione documentazione ex art. 4 comma 8 del regolamento di contabilità armonizzata del comune di Trentola Ducenta approvato con delibera commissariale n. 156 del 28.8.2018 ma, perentoria alla ricorrente e per illegittimità derivata delle Delibere di Consiglio Comunale n. 6,7,8,9,10 del 3.8.2018 conferendovi i più ampi poteri previsti dalla legge compreso quello di chiamare in causa terzi responsabili, conferendovi espressa facoltà di transigere e conciliare la presente controversia, con promessa di rato e valido del vostro operato. Vi autorizzo al trattamento dei dati sensibili e personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03. Dichiaro di essere stata reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Eleggo domicilio presso di voi

Ceugnens Agnese Meris

E' autentica.

Avv. Renato Labriola

Renato Labriola

AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA MELISURGO 6
ROMA VIA PISTOIA 6
TEL. 0823323786 FAX 0823213007
PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it


Cron. N. 160/2018

RELATA DI NOTIFICA AI SENSI DELLA L. 53/1994

L'anno 2018 il giorno 16 del mese di agosto nella qualità e con il domicilio indicati in epigrafe, il sottoscritto avv. Renato Labriola, autorizzato alla notifica ai sensi della L. 53/1994 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere con delibera del 12.11.2004, nella mia qualità di difensore della Sig.na Cangiano Agnese Maria (C.F: CNGGSM93E53B963N) nata a Caserta il 13.05.1993, provvede alla notifica dell'atto che precede (ricorso davanti al Tar Campania – Napoli per l'annullamento della comunicazione di convocazione della seduta di Consiglio Comunale del 3 agosto 2018 del Comune di Trentola Ducenta e della comunicazione/informazione della messa a disposizione documentazione ex art. 4 comma 8 del regolamento di contabilità armonizzata del comune di Trentola Ducenta approvato con delibera commissariale n. 156 del 28.8.2018 ma pervenuta alla ricevente), mediante spedizione di copia conforme all'originale in plico raccomandato dall'Ufficio postale di Caserta – Centro, come risultante da ricevuta postale a:

- ❖ Comune di Trentola Ducenta (CE) in persona del Sindaco p.t. elettivamente domiciliato per la carica in Piazza Marconi 2 81038 Trentola Ducenta CE Ag. 78758133423-7

Avv. Renato Labriola



| | |
|--------------------|----------|
| Poste Italiane SpA | 17-08-18 |
| CASERTA CENTRO | |
| 16/001 07 | Pt1 |
| ETEL 0150 | SPATAA |

MITTENTE

STUDIO LEGALE

Avv. Renato Labriola

Via Don Bosco, 27 - 81100 Caserta

Tel. 0823 323786 - Fax 0823 213007

N. 160/2018 del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante

NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI

Al sensi della legge 21/01/1994, n. 53

Autorizzazione

del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Santa Maria Capua Vetere
del 12.11.2004

Postaraccomandata


Posteitaliane

17.08.2018 13.13
Euro 007.95

10077381334237 81038

16001 81100 CASERTA CENTR

0 (CE5)



Avvertenze: Il presente plico deve consegnarsi possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnato a persona di famiglia che convive anche temporaneamente con il destinatario o a persona addetta all'assistenza o al servizio di casa purché il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattie mentali e non abbia età inferiore ai quattordici anni. In mancanza della persona addetta il plico può essere consegnato al portiere dello stabile o a persona vincolata da rapporto continuativo e tenuto alla distribuzione della posta al destinatario.

*Convive di Teambolo Drenelle in persona
del Signor Paolo T. dell'indirizzo di via T. P. S. S. S.
presso la Casse Conviviale
Piazza Montanini 2
81038 Teambolo Drenelle (CE)*

APPLICARE SULLA BUSTA AG



78758133423-7

10077381334237

Letto approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Dott. Andrea Sagliocco



Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Gelsomina Terracciano

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Albo Pretorio N. *1346*

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per gg. 15 consecutivi a partire da oggi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Inviata ai Capigruppo il *6-9-2018* Prot. N. *11145*

Trentola Ducenta, *6-9-2018*



Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Gelsomina Terracciano

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Trentola Ducenta, *6-9-2018*



Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Gelsomina Terracciano